

Studio Legale e Tributario Gallo

Fondato nel 1960 dall'Avvocato Romolo Gallo

Avv. Accursio Gallo
patrocinante in cassazione
Avv. Andrea Pulvirenti
Avv. Francesco Sciara
Avv. Giorgia Gallo

Palermo, 2 gennaio 2021

Spett.
SERVIZI AUSILIARI SICILIA s.c.p.a.
Piazza Castelnuovo n. 35
90141 P A L E R M O

OGGETTO: SERVIZI AUSILIARI SICILIA s.c.p.a. / CARDELLA Tommaso, COGLITORE Salvatore Alessio, FERRIGNO Salvatore, GALANTE Vincenzo e INGRASSIA Angelo

(Giudizio di riassunzione da Cassazione ex art. 392 c.p.c.)

Con riferimento alla procedura in oggetto, faccio seguito ai precedenti per comunicarVi che sono state pubblicate le motivazioni della sentenza n. 429/2020 resa Corte di Appello di Palermo, - Sezione Lavoro -, C.R. Dott.ssa Alcamo, in data 11.6-3.7.2020, che in copia in allegato Vi rimetto.

La Corte, decidendo quale Giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza n. 3029/2014 resa dal Tribunale di Palermo in data 18.12.2014, con la quale il G.L. aveva dichiarato costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra i ricorrenti e SAS s.c.p.a. e, per l'effetto, aveva condannato la società a riammetterli in servizio ed al pagamento in favore degli stessi di un'indennità omnicomprensiva pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, condannando altresì la SAS s.c.p.a. al pagamento delle spese di lite del precedente grado di appello, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio.

Il Collegio giudicante ha preso atto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale, nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della L. n. 183 del 2010, che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non

Via Noto, 12 - 90141 Palermo
Tel. 091 625 78 41 - Fax 091 228413
a.gallo@legalegallo.it - info@legalegallo.it
studiolegalegallo@pec.it

Studio Legale e Tributario Gallo

Fondato nel 1960 dall'Avvocato Romolo Gallo

Avv. Accursio Gallo
patrocinante in cassazione
Avv. Andrea Pulvirenti
Avv. Francesco Sciara
Avv. Giorgia Gallo

suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente.

Ha, quindi, esaminato la questione riguardante il trasferimento di azienda, dando continuità all'orientamento già confermato dalla Suprema Corte con sentenze nn. 24803/2015 e 24804/2015 e successive, che ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 2112 c.c.

Più precisamente, la Corte di Appello di Palermo ha considerato l'art. 20, comma 6, L.R. n. 11/2010 quale *“primo dato da cui l'interprete deve prendere le mosse al fine di dare veste giuridica al fenomeno del riordino delle società a partecipazione pubblica regionale”*, affermando che *“il legislatore ha inteso collegare la liquidazione di alcune società al contemporaneo trasferimento delle attività dalle stesse svolte, appartenenti ad aree considerate strategiche (nella specie quella dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie), in capo alle nuove società risultanti alla fine del processo di riordino, le quali, secondo la norma programmatica di cui al citato 6° comma, dovranno “assorbire” il personale già in servizio presso le società disciolte”*.

Ha, poi, esaminato il contenuto della convenzione quadro per l'affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla Sas stipulata il 14.9.2012 tra detta società e la Regione medesima, rilevando che detta convenzione *“dà atto della “necessità di affidare i servizi in questione, già in convenzione con le società Multiservizi spa, Biosfera spa, e Beni Culturali spa Gestioni e Servizi, a seguito del processo di accorpamento di cui all'art. 20 della legge regionale 11/2010, alla società consortile SAS s.c.p.a.”* ed ha altresì evidenziato che *“la Sas, per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali già eseguiti dalla Multiservizi, ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società e che era stato interessato dal licenziamento collettivo”*.

Ha, quindi, concluso sul punto affermando che *“risulta acquisito, pertanto, che la Sas è subentrata nell'attività economica già svolta dalle società di gestione dei servizi ausiliari (Multiservizi) in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi*

Studio Legale e Tributario Gallo

Fondato nel 1960 dall'Avvocato Romolo Gallo

Avv. Accursio Gallo
patrocinante in cassazione
Avv. Andrea Pulvirenti
Avv. Francesco Sciara
Avv. Giorgia Gallo

totalità della forza lavoro in precedenza addetta all'attività medesima e dipendente dalle società stesse".

La Corte ha, poi, precisato che alla configurazione della fattispecie come trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. non osta la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale, richiamando in proposito i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giust. CE sent. n. 173 del 10.12.1998).

Ha, inoltre, rigettato l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. nei confronti della SAS in quanto società a capitale totalmente pubblico che opera in regime di in house providing e, quindi, avente natura di ente pubblico, ritenendo che, al di là del fatto che l'art. 31 del D.Lgs. n. 165 prevede l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. anche in caso di trasferimento di attività tra pubbliche amministrazioni, è comunque lo stesso Statuto della SAS ad escludere che la società sia *"assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, sì da potersi affermare che la stessa non configuri un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico che ne detiene il capitale, bensì una vera e propria longa manus della pubblica amministrazione, soggetta come tale allo statuto normativo propria di questa"*.

La Corte ha poi ritenuto inapplicabile alla SAS il contenuto della legge regionale n. 25 del 2008, essendo la SAS (come anche la Multiservizi) società per azioni, seppure a partecipazione interamente pubblica.

Così come ha ritenuto inapplicabile la legge regionale n. 11/2010 *"in quanto, a tacer d'altro, entrata in vigore successivamente all'istaurazione dei rapporti di lavoro degli appellanti con i contratti di somministrazione illegittimi"*.

Ha, inoltre, ritenuto inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame anche il divieto di assunzione previsto dall'art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, introdotto dall'art. 19 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, atteso che *"i rapporti a tempo indeterminato sono pacificamente costituiti sin dal 2007/2008"*, rigettando la tesi della SAS secondo cui la conversione dei rapporti a tempo indeterminato (*rectius* la ricostituzione di tali rapporti con la cessionaria) non decorrerebbe dalla data di stipula del contratto di somministrazione irregolare bensì dalla

Studio Legale e Tributario Gallo

Fondato nel 1960 dall'Avvocato Romolo Gallo

Avv. Accursio Gallo
patrocinante in cassazione
Avv. Andrea Pulvirenti
Avv. Francesco Sciara
Avv. Giorgia Gallo

data della decisione (favorevole alle ragioni dei lavoratori), con la conseguenza che la fattispecie ricadrebbe *ratione temporis* nel divieto di legge sopra riferito (L.R. n.11/10).

Anche in questo caso, infatti, la Corte ha fondato il proprio convincimento non solo su precedenti pronunce resa dalla stessa, ma sull'orientamento della Suprema Corte, che si è già in precedenza espressa sulla questione (Cass. Civ. n. 24330/2009).

La Corte di Appello di Palermo ha, infine, ritenuto che *“non possa giungersi a diverse conclusioni per effetto della disciplina introdotta dall'art. 32 della legge 183/2010”*, affermando che *“le argomentazioni dell'appellata, infatti, appaiono innanzitutto smentite dalla richiamata sentenza 303/2011 della Corte Costituzionale, da cui emerge, invece, anche in questa materia la persistenza della natura dichiarativa della sentenza in tema di nullità del contratto”*.

Ha, quindi, concluso sul punto, affermando che *“il regime della nullità e degli effetti della pronuncia che la dichiara deve ritenersi immutato anche nel nuovo assetto normativo dettato dal collegato lavoro”* e che *“la Corte intende dare continuità al riferito orientamento, tenuto anche conto dell'assenza di argomentazioni contrarie. Ne deriva, quindi, che correttamente i rapporti di lavoro per cui è causa sono stati considerati a tempo indeterminato a far tempo dalla data di inizio e non dalla data della statuizione di primo grado, e non ricadono nei divieti di assunzione introdotti da leggi successive (L. R. n. 11/2010 e art. 18, comma 2 bis D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, introdotto dall'art. 19 D.L. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009)”*.

Da ciò la conclusione in forza della quale *“in applicazione dell'art. 2112 c.c., quindi, i rapporti di lavoro, convertiti a tempo indeterminato con la sentenza n.2855/2014 del Tribunale (che ha statuito dell'illegittimità dei contratti di somministrazione per la genericità delle clausole di apposizione del termine) divenuta definitiva sul punto - in quanto solo parzialmente riformata da questa Corte, con la sentenza annullata per l'errata applicazione della norma sulla decadenza - (e in assenza di una specifica censura), “continuano” con la cessionaria Sas, la quale è tenuta a riassumere i lavoratori e a risarcire loro il danno subito. L'indennità omnicomprensiva è quella - già riconosciuta con la sentenza del Tribunale - volta a ristorare i lavoratori per il periodo*

Studio Legale e Tributario Gallo

Fondato nel 1960 dall'Avvocato Romolo Gallo

Avv. Accursio Gallo
patrocinante in cassazione
Avv. Andrea Pulvirenti
Avv. Francesco Sciara
Avv. Giorgia Gallo

compreso fra la cessazione del rapporto a termine illegittimo e la data della sentenza medesima".

Alla luce delle motivazioni rese dalla Corte, ritengo che la sentenza non sia utilmente impugnabile innanzi alla Corte di Cassazione.

I Giudici, infatti, non solo hanno correttamente preso atto del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio, ma hanno fondato la propria decisione sull'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che si è già ripetutamente pronunciata sulle questioni oggetto del presente giudizio in senso favorevole ai lavoratori, anche con sentenze più recenti di quelle richiamate dalla Corte di Appello di Palermo (ad es. Cass. Civ., Sez. Lav., 28.1.2019 n. 2287).

Dal momento che la Corte di Appello si è quindi rigorosamente attenuta ai principi di diritto fissati dalla Suprema Corte, ritengo, a mio sommo parere, che un eventuale ricorso per Cassazione non sarebbe accolto.

Una eventuale impugnativa, peraltro, determinerebbe, in caso di ulteriore soccombenza, una inevitabile condanna al pagamento delle spese di lite, aggravando ancora l'esborso economico della società.

Cordiali saluti.

Avv. Accursio Gallo

